

Gentile Cliente

OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA

La Legge di Stabilità 2018 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica per tutte le operazioni fra soggetti Iva esercenti imprese, arti e professioni, sia nei confronti di privati **a decorrere dal 1.1.2019**.

Le fatture emesse nei confronti di consumatori finali saranno rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; inoltre una copia della fattura elettronica, ovvero del formato analogico, dovrà essere messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

L'obbligo di utilizzare la fattura elettronica implica che le fatture cartacee non saranno più ammesse per le operazioni nazionali e si considerano come non emesse, esponendo i cedenti/prestatori nonché i cessionari/destinatari a rilevanti sanzioni (fatture emesse dal 90% al 180%; fatture ricevute il 100% dell'Iva).

Lo Studio, unitamente alla software-house Team System che ci assiste per le procedure interne, ha stipulato una convenzione per i propri clienti attraverso la quale sarà possibile adempiere al nuovo obbligo in maniera semplificata e a un costo vantaggioso (tramite software 'Fatture in Cloud' per artigiani, piccolo commercianti, freelance, micro imprese in genere; o il portale Agyo per le aziende più strutturate). La convenzione prevede diverse soluzioni a seconda del numero di fatture da gestire.


Si consiglia una attenta valutazione dei nuovi obblighi, anche al fine di programmare i tempi per il suo adeguamento. Si allega uno schema di sintesi del nuovo adempimento.

Siamo a disposizione per chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Cavallaro srl



SCHEMA DI SINTESI

FATTURA ELETTRONICA PER OPERAZIONI TRA SOGGETTI RESIDENTI	⇒	Definizione	⇒	La fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI) , e da questo recapitato al soggetto ricevente.	⇒	La trasmissione telematica al SdI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture .
	⇒	Contenuto	⇒	La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall'art. 21 D.P.R. 633/1972 ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall'art. 21-bis D.P.R. 633/1972, nonché le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui allegato A del provv. Ag. Entrate 30.04.2018, n. 89757  .		
	⇒	Predisposizione	⇒	La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del provv. Ag. Entrate 30.04.2018, n. 89757.		
	⇒	Pubblica Amministrazione	⇒	A integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori.		
			⇒	Per la predisposizione del file della fattura l'Agenzia delle Entrate rende gratuitamente disponibili una procedura web, un'applicazione utilizzabile da dispositivi mobile (app) e un software da installare su PC. Per la predisposizione del file della fattura da trasmettere al SdI con software privati sono utilizzate le specifiche tecniche di cui all'allegato A del Ag. Entrate 30.04.2018, n. 89757.		
			⇒	Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al D.M. 3.04.2013, n. 55.		



ASPETTI OPERATIVI

TRASMISSIONE

• Soggetti	<ul style="list-style-type: none">• La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972 (cedente/prestatore).• La fattura elettronica può essere trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario.• Per la trasmissione devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili all'identificazione del soggetto trasmittente, rispettati utilizzando una delle modalità di colloquio con il SdI.
• Modalità	<ul style="list-style-type: none">• La trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata con le seguenti modalità:<ul style="list-style-type: none">a) posta elettronica certificata (PEC);b) servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, quali la procedura web e l'app;c) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP. <p>Codice destinatario Tali modalità necessitano di un preventivo processo di "accredimento" al SdI, per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l'infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI al termine di tale procedura il SdI, su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre (codice destinatario).</p>
• Esito del file	<ul style="list-style-type: none">• Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti dal SdI è fornito riscontro.
• Controlli sui file	<ul style="list-style-type: none">• Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso.• In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata - entro 5 giorni - una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.• Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma.• In caso di esito negativo del controllo, il file è scartato e viene inviata la ricevuta.• Anche in questo caso la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.

RECAPITO DELLA FATTURA ELETTRONICA

• Soggetti	<ul style="list-style-type: none">• La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente.• La fattura elettronica può essere recapitata dal SdI, per conto del cessionario/committente, ad un intermediario.
• Modalità	<ul style="list-style-type: none">• Il SdI recapita la fattura elettronica attraverso le seguenti modalità:<ul style="list-style-type: none">a) sistema di posta elettronica certificata, "PEC";b) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP. <p>Tali modalità necessitano del preventivo processo di "accredimento".</p>
• Indirizzo telematico	<ul style="list-style-type: none">• Per il recapito della fattura elettronica l'Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di registrazione, "dell'indirizzo telematico" (vale a dire una PEC o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file.• In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate "all'indirizzo telematico" registrato.• Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. <p>Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.</p>



Compilazione del soggetto emittente	Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di registrazione dell'Agenzia delle Entrate, il campo "CodiceDestinatario" del file della fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente con le modalità di seguito indicate.
Codice Destinatario	Procedura
a) Inserendo il codice destinatario fornito dal soggetto cessionario/committente.	<ul style="list-style-type: none"> • Il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente presso l'indirizzo corrispondente al codice destinatario indicato nel file della fattura. Qualora il valore riportato nel campo "CodiceDestinatario" sia inesistente, il SdI invia al soggetto trasmittente la "ricevuta di scarto". • Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, il canale telematico non sia attivo e funzionante e il recapito non fosse, quindi, possibile, il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. • Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate; tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. • Ad eccezione dei casi di scarto del file della fattura per mancato superamento dei controlli, il SdI mette a disposizione, nelle rispettive aree riservate del sito web dell'Agenzia delle Entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un duplicato informatico della fattura elettronica.
b) Inserendo un codice convenzionale "0000000" e compilando il successivo campo "PECDestinatario" con l'indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente.	<ul style="list-style-type: none"> • Il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura. • Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, casella PEC piena o non attiva), il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. • Il cedente/prestatore è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui sopra al cessionario/committente. • Anche in tali casi il SdI mette a disposizione un duplicato informatico della fattura elettronica.
c) Inserendo solo il codice convenzionale "0000000" nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, non siano stati compilati i campi "IdFiscaleIVA" e sia stato compilato solo il campo "CodiceFiscale" del cessionario/committente.	<ul style="list-style-type: none"> • Il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore - nella sua area riservata - un duplicato informatico. <p>Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.</p>
d) Inserendo solo il codice convenzionale "0000000" nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto "regime di vantaggio", ovvero un soggetto passivo che applica il regime forfettario ovvero un produttore agricolo.	<ul style="list-style-type: none"> • Il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore - nella sua area riservata - un duplicato informatico. <p>Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate; tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.</p>
e) Inserendo solo il codice convenzionale "0000000" nel caso in cui il soggetto passivo Iva cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.	<ul style="list-style-type: none"> • Il SdI rende disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore - nella sua area riservata - un duplicato informatico. <p>Il cedente/prestatore, comunque, è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate; tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.</p>
Nota bene	L'Agenzia delle Entrate non è responsabile per ogni errata compilazione da parte del cedente/prestatore dell'indirizzo telematico riportato nel file della fattura elettronica o del lotto di fatture elettroniche.



NOTE DI VARIAZIONE

• Le regole tecniche sopra indicate sono valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni di cui all'art. 26 D.P.R. 633/1972 (così dette note di credito o di debito).

• Le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui all'art. 26 D.P.R. 633/1972, **non sono gestite dal SdI**.

Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la **registrazione contabile** della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una **"ricevuta di scarto"** dal SdI, viene effettuata - se necessario - una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.

AUTOFATTURA

• Per la regolarizzazione dell'operazione [art. 6, c. 8 lett. a) e b) D. Lgs. 471/1997] il cessionario/committente trasmette l'autofattura al SdI compilando, nel file fattura elettronica, il campo "Tipo-Documento" con un **codice convenzionale** (specifiche tecniche del provv. Ag. Entrate 30.04.2018) e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.

• La trasmissione dell'autofattura al SdI **sostituisce l'obbligo, di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.**

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

• I cedenti/prestatore e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono **conservare elettronicamente**, ai sensi del D.M. Economia 17.06.2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il **servizio gratuito** messo a disposizione dall'**Agenzia delle Entrate**, conforme alle disposizioni del **D.P.C.M. 3.12.2013**.

• Per usufruire di tale servizio di conservazione l'operatore **aderisce preventivamente all'accordo di servizio** pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.
• L'**adesione** al servizio di conservazione e il successivo utilizzo del servizio stesso **sono consentiti attraverso intermediari**, anche diversi da quelli individuati dall'art. 3 D.P.R. 322/1998, appositamente delegati dal cedente/prestatore o cessionario/committente.

SERVIZI DI AUSILIO PER IL PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

• L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli operatori soggetti passivi Iva i seguenti servizi, per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice e automatico possibile:
.. un **software installabile** su PC per la predisposizione della fattura elettronica;
.. una procedura web e un **app** per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica;
.. un servizio web di **generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode)**, utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del **cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico"**;

.. un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario può indicare al SdI il canale e **"l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione** dei file, tra quelli definiti;

• Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione riferite a tale partita Iva attraverso il canale e all'indirizzo telematico registrati, **indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo "CodiceDestinatario"**.

.. un servizio di **ricerca, consultazione e acquisizione** delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all'interno di un'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate;

• I file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata **sino al 31 dicembre dell'anno successivo** a quello di ricezione da parte del SdI.

.. servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di fatturazione elettronica.

• I servizi web sono accessibili mediante **SPID**, credenziali **Fisconline/Entratel**, Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**).

• L'app è accessibile mediante credenziali **Fisconline/Entratel**.



**TRASMISSIONE
TELEMATICA
DEI DATI
DELLE OPERAZIONI
TRANSFRONTALIERE**

• **Oggetto**

• Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento Agenzia delle Entrate 30.04.2018:

- .. i dati identificativi del cedente/prestatore;
- .. i dati identificativi del cessionario/committente;
- .. la data del documento comprovante l'operazione;
- .. la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- .. il numero del documento;
- .. la base imponibile;
- .. l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

• **Termine**

• La trasmissione telematica è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva.

• **Fatture emesse**

• Per le sole fatture emesse le comunicazioni possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle Entrate l'intera fattura emessa, in un file e compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con un codice convenzionale.